



Macerata, 11/09/2013
Prot. 217

*Alle Cooperative Aderenti
LL.SS.*

*Ai Consulenti d'impresa
LL.SS.*

*Agli Ordini Professionali delle Marche
LL.SS.*

Oggetto: Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 15.07.2013 – Cooperative/Studi di Settore

Vi informiamo che l' **Agenzia delle Entrate** con la circolare **n. 23/E del 15.07.2013**, ha fornito alcune indicazioni al personale ispettivo in merito agli Studi di Settore (periodo di imposta 2012) con particolare riferimento alle Società Cooperative.

In particolare, l'Agenzia, ricorda che, relativamente alle attività d'impresa, gli studi di settore non si applicano:

- nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate richiama l'attenzione degli uffici nel valutare la posizione delle cooperative o dei consorzi di imprese che operano nel settore degli appalti, pubblici e non, di lavori, servizi, forniture nel campo edile, in relazione a quelle aggregazioni cooperative costituite per consentire ad Enti/Imprese di raggiungere i requisiti minimi di idoneità tecnica e finanziaria occorrenti per concorrere in gare di appalto.

Le modalità contrattuali con le quali sono generalmente regolati i rapporti tra la cooperativa o consorzio, i soci o consorziati e il committente, prevedono spesso che i soci o consorziati eseguano i lavori loro assegnati fatturando le prestazioni alla cooperativa o consorzio, il quale, a sua volta, emette fattura nei confronti del committente, soggetto pubblico o privato.

Sul punto, l'Agenzia ritiene che per le cooperative o consorzi che operano affidando lavori ai propri soci non si configuri una causa di inapplicabilità degli studi di settore, in quanto si ha esclusione dagli studi di settore quando scopo dell'aggregazione (consorzio, società cooperativa) è quello di svolgere attività esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

L'Agenzia, in considerazione del particolare scopo costitutivo delle Cooperative e dei Loro consorzi, (assegnare lavori presi in appalto unicamente alle imprese socie o consorziate), in sede di selezione e controllo, raccomanda agli Uffici preposti di porre particolare attenzione nei confronti di cooperative o consorzi, in considerazione della rilevante incidenza sui ricavi dello scopo mutualistico (assegnazione lavori ai soci).

Si allega testo della Circolare in oggetto.
Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale UNCI Marche

Dott. Francesco D'Ulizia